REGOLAMENTO

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE

Approvato con atto di C.C. n. ___ del _____

Art. 1
Oggetto

Il servizio "Trasporto Sociale" ha carattere meramente sociale ed è volto a dare una risposta a coloro che, identificati in base al successivo art. 2, hanno necessità di usufruire di tutte le prestazioni indicate al seguente articolo 3.

Art. 2
Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio i soggetti residenti in questo Comune, per la realizzazione degli interventi di cui al successivo articolo 3, in modo specifico:

1- soggetti in situazione di handicap riconosciuto (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992);
2- soggetti anche temporaneamente non autosufficienti;

che si trovino "**soli**", senza che alcuno possa prendersi cura di loro o che in quella particolare situazione **non abbiano** alcuna possibilità di essere supportati dai familiari.

La situazione di solitudine o di impossibilità per i familiari, comunque presenti, di prendersi cura del soggetto andrà valutata, con la massima attenzione, dall'Assistente Sociale del Comune mediante contatti stretti con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, utilizzando quindi tutti i possibili accertamenti a disposizione della struttura comunale (Ufficio Servizi Sociali ed Ufficio Servizi Demografici).

Art. 3
Prestazioni

Le prestazioni che si vogliono garantire con il presente regolamento soccorrono, nel momento del bisogno, anche temporaneo, coloro che non riescono a far fronte alle loro necessità.
Le prestazioni garantite sono le seguenti:

- Tutti quei casi di trasporto da e per le località di cura e riabilitazione quando detti servizi non sono assicurati gratuitamente dal Servizio Sanitario nazionale di cui alla L.R. n. 36/1998, artt. 20, 21 e 22;
- Trasporto per visita medica, per accertamenti diagnostici e per prelievi di sangue, quando il competente distretto ASUR non si rechi gratuitamente al domicilio del richiedente;
- Servizio trasporto per riscossione pensione, consegna e ritiro documenti e commissioni varie;

Le dette prestazioni sono garantite dal Comune ai richiedenti previa verifica della loro situazione in relazione alle disposizioni del presente regolamento e nei limiti delle risorse disponibili alla realizzazione di detto servizio.

Art. 4
Procedure di ammissione alle prestazioni

Per richiedere il servizio l'interessato deve rivolgersi all'Assistente Sociale del Comune, che valutata la situazione personale e familiare del cittadino, definisce il piano assistenziale individuale e provvede a richiedere l'attivazione del servizio. L'Assistente Sociale dovrà comunque acquisire agli atti sia la documentazione dettagliata sulla condizione socio-economica (attestazione I.S.E.E. o dichiarazione dei redditi, stato di famiglia, ecc.) che la documentazione medica che attesti l'effettiva necessità del trasporto. Il servizio verrà erogato solo nel caso in cui l'Assistente Sociale abbia valutato che vengano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente regolamento.
Al momento della richiesta dovrà essere compilato un apposito modulo, per gli impossibilitati a recarsi presso gli uffici il modulo verrà compilato e fatto firmare al momento dell'effettuazione del trasporto. Nel modulo di domanda vanno chiaramente indicate le motivazioni che rendono impossibile l'effettuazione del trasporto da parte di familiari.

Art. 5
Definizione organizzazione del servizio

Il Servizio di Trasporto Sociale può essere singolo o collettivo, a seconda delle esigenze e della destinazione, di andata e ritorno per raggiungere i presidi specificati nel presente regolamento presenti nel territorio della Provincia di Ancona. L'Amministrazione comunale garantisce, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi di trasporto a disposizione e del personale in servizio, i trasporti nei seguenti orari: dalle ore 7,45 alle ore 17,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 6
Tariffe

Per l'assolvimento di dette prestazioni si applicano le tariffe che vengono determinate all'inizio di ciascun anno dalla Giunta Comunale.
Per l'anno 2006 per le prestazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, fuori del territorio comunale (comunque entro la Provincia di Ancona), o nel caso di prestazioni continuative nel tempo, anche all'interno del territorio comunale, viene stabilita la tariffa di € 0,25 al chilometro.
Il pagamento della tariffa spettante dovrà essere fatta al Comune mediante bollettino di C/C postale intestato al Comune di Ostra Vetere che verrà recapitato all'utente già predisposto e compilato in ogni sua parte entro 15 giorno dal recapito.

Art. 7
Risorse

Le risorse che concorrono alla realizzazione di detto servizio sono, in via primaria, quelle ordinarie di bilancio, i contributi che saranno raccolti dalla collettività di Ostra Vetere dalle aziende ed imprese che operano nel territorio, previa adeguata presentazione del servizio "Trasporto Sociale", e le entrate riscosse, ove previste, dai beneficiari del servizio.

Art. 8
Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tariffa le prestazioni di cui all'art. 3 del regolamento, effettuate all'interno del territorio comunale ed "una tantum". Sono inoltre esonerati dal pagamento della tariffa gli utenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sia pari o inferiore all'importo annuo del trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S. che per l'anno 2006 è di € 5.558,54.
Il Comune ha la facoltà di sottoscrivere accordi o stipulare convenzioni con associazioni che operano nel settore dei servizi sociali ed alla persona per l'effettuazione di trasporti gratuiti collettivi o singoli a favore di persone o gruppi di persone per la frequenza a terapie o incontri inerenti lo stato di salute degli aderenti alle associazioni stesse.